



Foglio informativo: confronto fra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l'aiuto sociale sono entrambi servizi sociali: però sono molto diversi per ciò che concerne gli scopi, le basi legali, i principi fondamentali e il finanziamento.

L'AD funziona secondo il principio assicurativo: di solito ha diritto alle indennità giornaliere soltanto chi in precedenza ha versato contributi all'AD. Scopo dell'AD è prevenire la disoccupazione incombente, compensare adeguatamente la perdita di guadagno delle persone che non hanno un'attività lucrativa mentre cercano un posto di lavoro, e favorire la loro reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.

L'aiuto sociale invece non è un'assicurazione. Funziona secondo il principio del bisogno e provvede affinché ogni persona che dimora legittimamente in Svizzera, e che si trova in situazione di bisogno, possa soddisfare le necessità fondamentali del proprio sostentamento (ad es. vitto e alloggio, indumenti, salute).

Criterio	Aiuto sociale	Assicurazione contro la disoccupazione
Scopo	<p>Garantire il minimo esistenziale alle persone in situazione di bisogno.</p> <p>Favorire la loro autonomia economica e personale, e l'integrazione sociale e lavorativa.</p> <p>Rendere al più presto indipendenti le persone beneficiarie, in modo che possano rinunciare alle prestazioni dell'aiuto sociale.</p> <p>Assicurare il sostentamento delle persone beneficiarie che vivono in un nucleo familiare, e la loro <i>integrazione sociale</i>. Si tratta di un obiettivo più vasto di quello che si prefigge l'AD. L'<i>integrazione lavorativa</i> è diventata più importante solo di recente; sul piano legale non gode però sempre della medesima considerazione.</p>	<p>Garantire una compensazione in caso di perdita di guadagno.</p> <p>Reintegrare le persone sul mercato del lavoro, rapidamente e in modo duraturo, per contrastare la disoccupazione in atto; evitare soprattutto la disoccupazione di lunga durata, l'esaurimento del diritto alle indennità e le ripetute iscrizioni alla disoccupazione.</p> <p>Prevenire la disoccupazione incombente.</p>
Principio su cui si basano le prestazioni	Principio di finalità Garantire il minimo esistenziale e l'integrazione sociale, indipendentemente dal motivo della situazione di bisogno, che deve comunque essere provata.	Principio di causalità Erogare prestazioni alle persone assicurate, disoccupate o parzialmente disoccupate, idonee al collocamento, che hanno contribuito per almeno 12 mesi; anche le persone esonerate dalla contribuzione (come ad es. chi ha concluso una formazione) hanno diritto alle indennità.

<p>Ammontare delle prestazioni</p>	<p>Secondo il bisogno</p> <p>Le prestazioni dipendono dalle necessità specifiche del nucleo familiare; tengono conto del reddito di tutti i suoi membri maggiorenni.</p> <p><i>Adattate ai casi individuali.</i></p>	<p>Secondo il reddito</p> <p>Le indennità sono stabilite percentualmente rispetto al guadagno assicurato: 80 % (con figli a carico) o 70 % (senza figli a carico). In alcuni casi vengono decisi importi forfetari.</p> <p><i>Definite in base al tenore di vita precedente.</i></p>
<p>Diritto alle prestazioni</p>	<p>Principio di sussidiarietà</p> <p>Di norma hanno diritto all'aiuto sociale tutte le persone che dimorano legittimamente in Svizzera, indipendentemente da una loro eventuale attività lucrativa precedente (disposizioni che derogano a questo principio: ad es. art. 29a LStrl, art. 61a cpv. 3 LStrl). Il diritto all'aiuto sociale viene riconosciuto soltanto se è stato esaurito il diritto ad altre prestazioni anteposte (assicurazioni sociali, prestazioni cantonali) e se il valore del patrimonio si situa al di sotto di certi limiti. L'aiuto non può essere rifiutato (salvo in caso di abuso).</p> <p>Principio di complementarità</p> <p>L'aiuto sociale integra le prestazioni delle assicurazioni sociali se queste non coprono i bisogni.</p>	<p>Principio assicurativo</p> <p>Si può far valere una perdita di guadagno a condizione di aver svolto in precedenza un'attività lucrativa dipendente.</p> <p>Gli assicurati hanno diritto alle indennità AD se soddisfano i requisiti legali (art. 8 LADI).</p> <p>Il diritto all'indennità dipende dai periodi di contribuzione e dalla scadenza di alcuni termini (periodi di attesa).</p> <p>Fanno eccezione le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione: per vari motivi beneficiano delle indennità AD anche se non hanno versato alcun contributo.</p>
<p>Durata delle prestazioni</p>	<p>Illimitata, finché perdura la situazione di bisogno.</p>	<p>Limitata, a seconda del periodo di contribuzione e dell'età.</p>
<p>Tipi di prestazioni</p>	<p>Aiuto sociale materiale</p> <p>Prestazioni in denaro e prestazioni materiali.</p> <p>Aiuto sociale personale</p> <p>Consulenza sociale, misure per promuovere l'integrazione sociale e lavorativa.</p> <p>Altri servizi</p> <p>Consulenza, risanamento debiti, aiuto in caso di dipendenze (alcolismo, tossicodipendenze, ecc.).</p>	<p>Adeguate compensazione in caso di perdita di guadagno</p> <p>Indennità di disoccupazione (indennità giornaliera), lavoro ridotto, intemperie, insolvenza del datore di lavoro.</p> <p>Reintegrazione per contrastare la disoccupazione in atto e prevenire quella incombente</p> <p>Consulenza lavorativa e collocamento. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: corsi di qualificazione, misure occupazionali, assegni per periodi d'introduzione e assegni di formazione, sussidi per le spese degli assicurati pendolari.</p>
<p>Obblighi del beneficiario della prestazione</p>	<p>Obbligo di collaborare</p> <p>Di norma vale il principio della responsabilità individuale ai sensi</p>	<p>Obbligo di collaborare</p> <p>Fornire le Informazioni richieste per accertare il diritto alle prestazioni.</p>

	<p>dell'articolo 6 della Costituzione federale (Cost.).</p> <p>Obbligo d'informare e obbligo di trasparenza (reddito, patrimonio): rispettare le direttive impartite dai servizi sociali.</p> <p>Obbligo di controprestazione: contribuire in misura del possibile a migliorare la propria autonomia.</p> <p>Obbligo di rimborso: ad esempio, se la situazione del beneficiario migliora; limitato nel tempo.</p>	<p>Obbligo di ridurre il pregiudizio a carico dell'AD: documentare le ricerche di lavoro, accettare un'occupazione adeguata.</p>
Basi legali	<p>Mandato costituzionale (art. 12 Cost.): diritto all'aiuto in situazioni di bisogno.</p> <p>Legge federale sull'assistenza (LAS).</p> <p>26 leggi cantonali in materia di aiuto sociale.</p> <p>Norme COSAS.</p> <p>La legislazione federale non prevede il diritto all'aiuto sociale. Vale comunque sempre il principio del diritto al ricorso.</p> <p><i>Campo d'applicazione:</i> cantonale o comunale, a seconda dei Cantoni.</p>	<p>Mandato costituzionale (art. 41 cpv. 2 Cost.).</p> <p>Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).</p> <p>Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).</p> <p>Durata e ammontare della prestazione sono disciplinate dalla legge e possono essere fatte valere in giudizio.</p> <p><i>Campo d'applicazione:</i> nazionale.</p>
Finanziamento	Imposte cantonali e comunali	Fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione: contributi del lavoratore e del datore di lavoro (componenti salariali), a cui si aggiungono contributi federali e cantonali.
Costi	<p>I costi dell'aiuto sociale dipendono sia dalla <i>congiuntura</i> sia, in misura maggiore, da <i>fattori strutturali</i>. Oltre ad aspetti legati al mercato del lavoro e all'offerta di posti, svolgono un ruolo importante soprattutto alcuni fattori sociali (ad es. forme familiari, separazioni, ecc.).</p> <p>Le leggi sull'aiuto sociale e i sistemi di prestazioni, e di conseguenza anche i costi, differiscono nettamente da un Cantone all'altro.</p>	<p>Il volume di spesa dell'AD dipende fortemente dalla <i>congiuntura</i>. In generale, al termine di un ciclo congiunturale entrate e uscite si pareggiano. L'AD funge da stabilizzatore congiunturale automatico: se si verificano forti rallentamenti congiunturali protegge il reddito e di conseguenza il potere d'acquisto degli assicurati. Inoltre, in caso di aumento della disoccupazione, per sostenere attivamente le persone in cerca d'impiego gli organi esecutivi cantonali possono mettere a disposizione fondi supplementari per il collocamento pubblico e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.</p>